

**CONTRATTO INTEGRATIVO tra l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA e il
LABORATORIO SCIENTIFICO R. PANZERA S.n.c.**

L'anno 2019 il giorno 4 del mese di Giugno, in Messina nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con sede a Messina in via La Farina, n. 263/N;

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Partita Iva 03051870834, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo La Paglia, nato a Caltanissetta il 28/08/1961, munito dei necessari poteri come da D.P. n. 190 del 4/4/2019 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale dell'Azienda medesima;

e

La Struttura **LABORATORIO SCIENTIFICO R. PANZERA S.n.c.**, Codice Struttura **409100**, Partita Iva **00466960838**, con sede operativa in **MESSINA**, già convenzionato nella branca di **Analisi Cliniche** rappresentata dal/la Signor/a Carullo Gaetano, Codice Fiscale CRNCTN54C19FLS8F ivi domiciliato/a per la carica, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente o comunque legittimato in tal senso, come attestato dalla relativa documentazione agli atti d'ufficio, oltre che dal certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza; dalla fotocopia della carta di identità e da quella del codice fiscale;

b) che il privato contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;

- ovvero -

c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27.12.1956 n.1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

d) di essere in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di controllo e di qualità delle prestazioni erogate comprese le verifiche esterne di qualità per la branca **Analisi Cliniche**;

per

regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di **Analisi Cliniche**, in conformità al Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n.2087 del 09/11/2018 e ss.mm.ii.

premesso

che l'art. 7 del suddetto Decreto stabilisce, con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale afferenti alle prestazioni di "Emodialisi" ed a quelle della branca di "Radioterapia", che

1) gli eventuali superamenti dei tetti di spesa assegnati per ogni anno del biennio 2018-2019 saranno remunerati a consuntivo sulla base dell'attività sanitaria effettivamente erogata, fatte salve comunque le disposizioni contenute nel D.A. nn. 924 e 925 del 14 maggio 2013 e ss.mm.ii.; e le valutazioni ed i controlli di tipo clinico, epidemiologico e di appropriatezza;

2) le ASP, nelle quali si dovesse profilare il superamento della spesa di cui al punto 1), dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, previa verifica delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio;

premesso, altresì

che l'art 8 dello stesso richiamato Decreto dispone ancora, in relazione alla maggiore domanda di prestazioni specialistiche, che i Direttori Generali delle ASP debbano destinare il 50% delle economie di spesa, discendenti dalla

minor produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica privata ad eccezione delle prestazioni di "Emodialisi" e di "Radioterapia", secondo il criterio meglio ivi specificato;
che la Struttura ha superato il budget assegnato per l'anno 2019, per cui è necessario integrarlo, in coerenza a quanto imposto dalle vigenti norme in materia;

Le parti, come sopra individuate,

Visto

il D.A. n.2087 del 09/11/2018, con il quale sono stati determinati gli aggregati regionali e provinciali per l'anno 2018\2019 per la specialistica ambulatoriale da privato, quali tetti di spesa invalicabili;

Stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel più volte succitato D.A. n. 2087/2018.

Art. 2

L'ammontare del budget integrativo previsto per l'anno 2019 attribuibile alla Struttura specialistica per le prestazioni erogate è determinato per l'anno 2019 in € **66.833,31** nella misura del **75%** della produzione di extra budget. Tale importo non comporta alcun diritto conseguente per il privato circa l'ipotetica "storicizzazione" della relativa spesa a suo favore per il futuro.

Art. 3

Il presente contratto integrativo (rispetto alla convenzione originaria in essere) è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico del privato.

Art. 4

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice Ordinario/Amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le odierne parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante della Struttura

LABORATORIO SCIENTIFICO R. PANZERA S.n.c.



Il Direttore Generale dell'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

Dr. Paolo La Paglia

.....